



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nuovi adempimenti fiscali e contabili per gli enti locali



Normativa di riferimento

Elenco completo e aggiornato su www.fatturapa.gov.it

- Legge istitutiva dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA: L.244/2007
- Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del SdI
- Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
- Ultime modifiche introdotte: Decreto IRPEF DL 24.04.2014, n.66 / artt. 25 e 42



Normativa di riferimento

- DPR 633/72: art. 21 (fatturazione) / art. 39 (conservazione)
- Decreti attuativi:
 - 23.01.2004: modalità di conservazione
 - 03.04.2013: definizione dei processi di emissione, trasmissione e ricevimento
- Circolare MEF n. 1 del 31.03.2014
- Decreto MEF del 17.06.2014



Legge numero 244 del 24 dicembre 2007. (legge fin. 2008)

- l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata **esclusivamente in forma elettronica.**
- A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento le amministrazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
- Anticipa il Decreto 7 marzo 2008 attraverso il quale viene individuato il gestore del Sistema di Interscambio (SdI).



Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze

- **L'Agenzia delle entrate** è individuata quale gestore del SdI; a tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale della **SOGEI** - Società Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio.
- Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
 - ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
 - effettuare controlli sui file ricevuti,
 - inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
- Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.



ART 2: COMPITI AGENZIA:

- coordinamento del SdI con il sistema informatico della fiscalità.
- controllo della gestione tecnica del SdI.
- gestione dei dati e delle informazioni.
- compiti di vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso SdI.
- con cadenza semestrale, l'Agenzia delle entrate riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento e l'evoluzione del SdI.



ART 3: COMPITI SOGEI:

- sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del SdI.
- supporto e assistenza alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche.
- studio, ricerche, elaborazioni e statistiche relative ai dati che transitano attraverso il SdI.
- supporto e assistenza alla Agenzia delle entrate.



Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

- Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

- L'articolo 6 definisce i termini dell'obbligo:

- ✓ **06.06.2014** ministeri, le agenzie fiscali e gli enti di previdenza
- ✓ **06.06.2015** altri enti, amministrazioni locali (modificata in 31.03.2015)



Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

- Il decreto anticipa al **31 marzo 2015** il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007.

- ✓ **06.06.2014** ministeri, le agenzie fiscali e gli enti di previdenza

- ✓ **31.03.2015** altri enti, amministrazioni locali

- Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.

- Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni.



Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità)

•La legge di Stabilità recepisce nell'articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione.



La fattura elettronica come si presenta (Allegato «A» del Decreto 3 aprile 2013)

Lo schema della fattura XML viene suddiviso in due parti principali:

FATTURA ELETTRONICA HEADER, contenente le seguenti informazioni:

- Trasmissione.
- Dati cedente/prestatore.
- Rappresentante fiscale cedente/prestatore.
- Dati cessionario/committente.

FATTURA ELETTRONICA BODY, contenente le seguenti informazioni:

- Fattura: numero, data, valuta, dati dell'ordine, dati contratto ecc...
- Beni ed i servizi prestati.
- Dati pagamento.
- Eventuali allegati.



Principali regole tecniche della fatturazione (Allegato «B» del Decreto 3 aprile 2013)

Modalità di emissione.

Modalità di trasmissione.


Modalità di interazione con il SdI.

Controlli effettuati dal SdI.



LTA STUDIO
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano - Italy

Tel. +39 02 4657791
Fax. +39 02 48199057
WWW.LTASTUDIO.IT





Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014

- La circolare fornisce le indicazioni relative alle modalità attuative dell'obbligo di fatturazione elettronica, chiarendo tutti gli aspetti applicativi riguardanti il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e l'impossibilità di recapito della fattura elettronica.



2. Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori

- Obbligati: le pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche.
- L'IPA procede all'assegnazione del codice univoco per ciascuno degli uffici.
- Il codice univoco viene reso pubblico sul sito www.indicepa.gov.it.

The screenshot shows the iPA website interface. At the top, there are navigation links: News, Documentazione, per gli ENTI, per l'UTENTE PUBBLICO, FATTURAZIONE ELETTRONICA, and Accedi all'Area Riservata. The main header features the iPA logo and the text "indice delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" and "indicePA.gov.it". Below the header, there are several buttons: RICERCA AVANZATA (circled in red), COSA FACCIAMO, GLOSSARIO, DOMANDE FREQUENTI, MAPPA DEL SITO, ENGLISH OVERVIEW, and CONTATTI. The main content area displays a table with the following columns: Tipo, Descrizione, and Informazioni disponibili. The table lists several public administrations, with "Agenzia delle Entrate" circled in red. A red arrow points from the text "Lista uffici" to the circled entry.

Tipo	Descrizione	Informazioni disponibili
	Aeroporto Gianni Caproni Spa	
	Aet2000 Spa	
	Afc Torino S.P.A.	
	Agenzia Campana per La Mobilita' Sostenibile	
	Agenzia del Demanio	
	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
	Agenzia delle Entrate	
	Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino e Provincia	

Lista uffici

LTA STUDIO
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano - Italy

Tel. +39 02 4657791
Fax. +39 02 48199057
WWW.LTASTUDIO.IT



2. Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori

News | Documentazione | per gli ENTI | per l'UTENTE PUBBLICO | FATTURAZIONE ELETTRONICA | Accedi all'Area Riservata

iPA indice delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI indicePA.gov.it sito ufficiale previsto dal D.Lgs. 7.3.2005, n.82, art. 57bis G.U. 112 del 16.05.2005

RICERCA AVANZATA | COSA FACCIAMO | GLOSSARIO | DOMANDE FREQUENTI | MAPPA DEL SITO | ENGLISH OVERVIEW | CONTATTI

Homepage > Risultati Ricerca > Elenco Uffici

RICERCA AVANZATA:
> per alfabeto
> per categoria
> per area geografica
> per codice fiscale
> per servizio
> per codice univoco ufficio
> per PEC - CECPAC
> per social network
> per lingue ufficiali minoritarie

ELENCO UFFICI **ORGANIGRAMMA UFFICI**

Agenzia delle Entrate

NOME	SEDE	SERVIZI
Centro Assistenza Multicanale BARI	P.ZZA MASSARI - 70100 Bari (BA)	
Centro Assistenza Multicanale CAGLIARI	S.S. 554 KM 1,600 - 09100 Cagliari (CA)	
Centro Assistenza Multicanale PESCARA	VIA RIO SPARTO, 21 - 65129 Pescara (PE)	
Centro Assistenza Multicanale ROMA	VIA FORTUNATO DEPERO 70 - 00155 Roma (RM)	
Centro Assistenza Multicanale SALERNO	VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI, 7 - 84131 Salerno (SA)	
Centro Assistenza Multicanale TORINO	STRADA ANTICA DI COLLEGNO, 259 - 10146 Torino (TO)	
Centro Assistenza Multimediale VENEZIA	VIA G. DE MARCHI, 16 - 30175 Venezia (VE)	
Centro Operativo Pescara	Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara (PE)	



2. Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori

The screenshot shows the website **indicePA.gov.it** with the following details:

- Navigation: News | Documentazione | per gli ENTI | per l'UTENTE PUBBLICO | FATTURAZIONE ELETTRONICA | Accedi all'Area Riservata
- Header: **indicePA** indice delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | **indicePA.gov.it** | sito ufficiale previsto dal D.Lgs. 7.3.2005. n.82, art. 57bis G.U. 112 del 16.05.2005
- Menu: RICERCA AVANZATA | COSA FACCIAMO | GLOSSARIO | DOMANDE FREQUENTI | MAPPA DEL SITO | ENGLISH OVERVIEW | CONTATTI
- Breadcrumbs: Homepage > Risultati Ricerca > Riferimenti dell'Ufficio
- Left Sidebar (RICERCA AVANZATA):> per alfabeto, > per categoria, > per area geografica, > per codice fiscale, > per servizio, > per codice univoco ufficio, > per PEC - CECPAC, > per social network, > per lingue ufficiali minoritarie
- Main Content (UFFICIO: Centro Assistenza Multicanale BARI):
 - Agenzia delle Entrate
 - Livello: 1: Centro Assistenza Multicanale BARI
 - Indirizzo Postale: P.ZZA MASSARI - 70100 Bari (BA) [vedi mappa](#)
 - Telefono:
 - Fax:
 - Indirizzi e-mail: CAM.BARI@AGENZIAENTRATE.IT
 - Indirizzi e-mail: cam.bari@pce.agenziaentrate.it
 - AOO di riferimento:** 57HO3N (circled in red)
 - Codice Univoco Ufficio: 57HO3N
 - Responsabile
 - Nome e Cognome: VITO DEBELLIS
 - Indirizzo e-mail: vito.debellis@agenziaentrate.it
 - Telefono:



3. Emissione della fattura elettronica

- Art. 2, quarto comma, DM 3 aprile 2013; n.55: *«La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del sistema di interscambio».*
- Art. 21, comma 1, DPR 633/72: La fattura può darsi per emessa *«...all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».*
- Il SdI, in nessun caso, rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del SdI. Infatti la ricevuta viene rilasciata solo dopo che la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione. Dunque la ricevuta, qui menzionata, è un documento più che valido per provare sia l'emissione nonché la ricezione della fattura elettronica da parte della PA.
- La fattura può darsi per emessa anche a fronte della notifica di mancata consegna da parte del SdI.



4. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

- Decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento sino all'invio in formato elettronico delle fatture.
- Periodo di transizione di tre mesi nel quale le PA possono ancora accettare e pagare le fatture in forma cartacea emesse entro il termine di decorrenza dell'obbligo
- Implicazioni amministrative/normative:
 - ✓ L'invio e la ricezione della fattura cartacea non è un processo immediato.
 - ✓ La fattura, una volta ricevuta dalla PA, innesca un processo amministrativo di controllo e di verifica che conclude con il pagamento della stessa.



4. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

- ✓ In assenza di questo periodo di transizione, le suddette fatture, in corso di processo, dovrebbero essere scartate in attesa dell'invio in formato elettronico da parte del fornitore.
- ✓ Ciò porterebbe ad un ulteriore prolungamento dell'iter amministrativo ovvero un aggravio di costi sia per il fornitore che per la PA.
- ✓ L'emissione di una fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente emessa in forma cartacea va contro la normativa IVA: Non è possibile emettere note di credito a storno delle fatture cartacee perché queste ultime non presentano alcuno dei vizi che ne permettano una rettifica ai fini IVA.

•Pertanto, se alla data 31/03/2015, una PA avesse ancora in corso il processo di una fattura cartacea, la PA dovrà senz'altro portare a compimento tale procedimento. Resta inteso che, con lo scadere del termine, la PA non potrà accettare fatture cartacee successivamente emesse.



5. Impossibilità di recapito della fattura elettronica

- a) Codice ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA.
- Ufficio fatturazione elettronica «Centrale» (Uff_e FatturaPA).
- b) Amministrazione non censita in IPA.
- Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.
- c) Impossibilità di inoltrare al destinatario per cause tecniche.



Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146)

Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice amministrazione digitale).

•Art.2 Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie:

- ✓ I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità.
- ✓ Utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.



Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146)

•Art.3 Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale. I documenti sono conservati in modo tale che:

- ✓ Siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
- ✓ Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data.
- ✓ Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.



Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146)

•Art.4 Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari:

- ✓ Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.

- ✓ Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146)

•Art.5 Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari:

- ✓ Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
- ✓ In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.
- ✓ Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.



Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146)

•Art.6 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari:

- ✓ L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
- ✓ Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
- ✓ L'imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.



Codici CIG e CUP

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66: «Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.».



LTA STUDIO
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano - Italy

Tel. +39 02 4657791
Fax. +39 02 48199057
WWW.LTASTUDIO.IT



Codice Identificativo di Gara (CIG)

Identifica un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o con le altre modalità consentite dal Codice dei contratti pubblici.

Funzioni principali:

1.obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti.

2.individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.



Codice Identificativo di Gara (CIG)

Come si acquisisce:

Costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture debbono individuare un responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG).

Il SIMOG attribuisce il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.



Codice Identificativo di Gara (CIG)

Fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta:

- Contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.
- Servizi di arbitrato e conciliazione.
- Contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti.
- Contratti di lavoro temporaneo.
- Gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.
- Gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice.
- Il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente.
- gli affidamenti diretti a società in house.
- Risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate.



Codice Identificativo di Gara (CIG)

- Gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori.
- L'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi.
- Prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento.
- Contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative.
- Contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale.
- Contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.



Codice Unico di Progetto (CUP)

E' un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d'investimento pubblico. Tale codice accompagna ciascun progetto dal momento che ne viene decisa formalmente l'attuazione, da parte del Soggetto responsabile, fino alla sua conclusione e rimane nella banca dati CUP anche dopo la chiusura del progetto.

Il CUP deve essere richiesto per i progetti d'investimento pubblico finanziati con risorse:

- provenienti da bilanci di Enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico (incluse le opere realizzate ricorrendo ad operazioni di finanza di progetto “pura”).
- destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e all'agevolazione di servizi e attività produttive.
- finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.



Codice Unico di Progetto (CUP)

Come si acquisisce:

Il CUP si identifica con una stringa alfanumerica di 15 caratteri, ad esempio:

G17H0 30001 30001

Prima di richiedere il codice CUP è necessario ottenere l'abilitazione per accedere all'area riservata del Sistema CUP al sito www.cupweb.tesoro.it

Al termine della procedura, il Sistema notificherà all'utente via e-mail i dati relativi all'utenza creata, fornendo username e password per effettuare l'accesso e quindi operare nell'area riservata